



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 002/2022 S.N.

Roma, 10 gennaio 2022

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Lamberto Giannini

OGGETTO: Problematiche riconoscimento matricolare corsi di aggiornamento professionale per gli operatori delle Unità operative di primo intervento della Polizia di Stato (U.O.P.I.).

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

questa O.S. si vede costretta, ancora una volta, a segnalare alla Sua attenzione la totale chiusura ad un dialogo costruttivo (sempre cercato da parte nostra) da parte della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale e dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato già Direzione Centrale per gli istituti di istruzione, da tempo immemorabile abbarbicate su posizioni ritenute dogmatiche e definite da "circolari" criptiche, generiche, lacunose e anacronistiche.

Nel caso di specie, questa O.S., in data 6 settembre 2021, con nota prot. 423/21 S.N. (All. n.1), sulla base di una ricostruzione giuridica attenta e propositiva, ha richiesto alla Segreteria del Dipartimento - Ufficio per le relazioni sindacali un chiarimento sulle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento matricolare dei corsi di aggiornamento professionale per operatore U.O.P.I., ponendone in risalto la "specificità" funzionale e contenutistica.

Con nota interlocutoria e, sostanzialmente, apodittica del 3 dicembre 2021 (All. n. 2), l'Ufficio interessato, limitandosi a richiamare la circolare della ex Direzione centrale per gli istituti di istruzione del 19 novembre 2013, ha riferito che la D.A.G.E.P. ritiene non condivisibile la posizione sostenuta da questa O.S., perché i predetti corsi si limitano a prevedere "un mero giudizio finale di idoneità o non idoneità allo svolgimento della specifica mansione".

Tanto premesso, questa O.S., nel riproporre integralmente la tesi della "specificità" dei citati corsi (la cui frequenza risulta peraltro imposta dall'art. 5 del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza *pro-tempore* del 1 giugno 2018) sulla base delle ragioni giuridiche poste a fondamento della nostra nota del 6 settembre 2021 e nient'affatto confutate dal riscontro della D.A.G.E.P., segnala come le perifrasi usate ("mero giudizio di idoneità", "valutazione finale complessa", etc.) per bocciare in modo preconcepito un'analisi seria e costruttiva in punto di diritto proposta dalla scrivente Segreteria fa fare un passo indietro all'Amministrazione su posizione autoritarie e lesive di un dialogo cooperativo serio con le OO.SS. che - si ricorda - rappresentano le istanze legittime del personale della Polizia di Stato, anche in un'ottica deflattiva del contenzioso.

Alla luce di quanto sopra, si richiede alla S.V. Ill.ma, un intervento affinché si avvii un reale e costruttivo confronto, anche in punto di diritto, volto a consentire a chi scrive di fornire agli appartenenti una spiegazione comprensibile dello stato dell'arte ed a valutare i conseguenti comportamenti da porre in essere, anche eventualmente in sede contenziosa.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 423/21 S.N.

Roma, 06 settembre 2021

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis

OGGETTO: Problematiche riconoscimento matricolare corsi di aggiornamento professionale per gli Operatori U.O.P.I.-

Gentile Direttore,

come è noto, il decreto 1 giugno 2018 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore ha ridefinito l'assetto organizzativo e funzionale delle c.d. "Unità operative di primo intervento della Polizia di Stato" meglio conosciute con l'acronimo di "U.O.P.I."

Nello specifico, per la tematica di interesse, il provvedimento sopra citato ha disciplinato, all'articolo 5, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento professionale degli addetti a tali strategiche Unità operative.

L'articolo 5 ha, in particolare, previsto, per quanto concerne l'aggiornamento professionale, l'obbligo giuridico, in capo al personale addetto alle U.O.P.I., di "frequentare specifici corsi di aggiornamento per la verifica del mantenimento delle competenze acquisite ovvero per intervenute modifiche normative o innovazioni tecnologiche/operative nello specifico settore".

Tali corsi di aggiornamento - secondo il tenore testuale della sopra menzionata disposizione – "si concludono con un giudizio di idoneità o non idoneità al mantenimento della qualificazione acquisita". In caso di giudizio di non idoneità, che deve essere congruamente motivato, la medesima statuizione normativa ha previsto, quale sanzione amministrativa vera e propria, "la temporanea sospensione della qualificazione sino al superamento di un successivo corso di aggiornamento".

Dalla disamina attenta dell'ordito normativo sopra appositamente riportato emerge, pertanto, ad avviso di chi scrive, la trascrivibilità a matricola dei predetti corsi, in ragione degli elementi specializzanti posseduti rispetto agli altri ed "ordinari" corsi di aggiornamento professionale, quali:

- 1) Lo specifico obbligo giuridico posto in capo al personale addetto alle "U.O.P.I." di frequenza dei predetti corsi;
- 2) La previsione espressa di uno specifico giudizio finale, che, a dispetto del *nomen juris* (giudizio di idoneità/non idoneità), si connota, a tutti gli effetti sostanziali, come "*una specifica valutazione*", in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 in materia di annotazioni matricolari dell'allora Direzione Centrale per le Risorse Umane;



Segreteria Nazionale
Via Cavour 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

- 3) La previsione ulteriore della sanzione amministrativa della *“temporanea sospensione della qualificazione sino al superamento di un successivo corso di aggiornamento”* in caso di giudizio di non idoneità, giudizio che deve, peraltro, essere congruamente motivato, in quanto concretantesi in un vero e proprio provvedimento amministrativo di natura sanzionatoria, limitativo, come tale, dello statuto subiettivo-professionale degli operatori giudicati inidonei.

Alla luce di quanto sopra, appare palese a questa O.S. che la *“specificità”* dei suddetti corsi di aggiornamento professionale imporrebbe una loro chiara differenziazione dagli altri omologhi corsi che non si concludono con alcuna puntuale valutazione finale, peraltro di natura complessa, con conseguente previsione della loro trascrivibilità al foglio matricolare.

Un'interpretazione di segno opposto recherebbe, peraltro, serio nocumento, in particolare, ai colleghi che hanno partecipato al concorso a 2662 posti per vice ispettore della Polizia di Stato (oltre che, naturalmente, alle altre procedure concorsuali in programmazione), i quali, pur avendo superato i cennati corsi di aggiornamento professionale, rischierebbero la sottrazione di un punteggio percentuale significativo e, comunque, tale da compromettere un loro eventuale superamento della procedura concorsuale.

Confidando nella Sua solita sensibilità, si resta in attesa di cortesi determinazioni in merito, anche allo scopo di offrire ai colleghi che, con spirito di abnegazione, si sono sottoposti alle delicate funzioni tipiche delle U.O.P.I. un giusto ritorno, almeno, in termini di riconoscimento a matricola.

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale del COISP
Domenico Pianese



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato
Prot.: 0006021 del 03/12/2021 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 03/12/2021 09:09:16

N. 555/V-RS/Area 2^
Rif. n. 423/21 S.N. del 6.9.2021
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Problematiche riconoscimento matricolare corsi di aggiornamento professionale per gli Operatori UOPI.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE COISP MOSAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Ai sensi della circolare della Direzione centrale per gli istituti di istruzione - Servizio corsi n. 500.C2/A.A.2/18524 del 19 novembre 2013 *"i corsi di aggiornamento delle qualifiche operativo-professionali e delle abilitazioni a particolare impiego costituiscono, per gli operatori della Polizia di Stato già abilitati/qualificati, un momento di verifica del mantenimento delle specifiche competenze ed il giudizio finale adempie alla sola funzione di conferma dei requisiti e delle capacità operative necessarie per l'assolvimento dei compiti connessi al titolo posseduto"*.

Al riguardo, è stato evidenziato che, se il citato passaggio già induce a fornire un riscontro negativo al quesito posto, ancor più chiaro in tal senso appare il prosieguo della citata circolare, nel quale si precisa che *"... al termine dei corsi in argomento le SS.LL. dovranno formulare un mero giudizio finale di IDONEITÀ/NON IDONEITÀ allo svolgimento della specifica mansione. Ciò in quanto per tali corsi non è necessario procedere ad una valutazione complessa (insufficiente profitto, profitto, segnalato profitto ed ottimo profitto ovvero profitto/non profitto), atteso che la loro frequenza non determina alcuna variazione matricolare trattandosi di competenze già acquisite"*.

Pertanto, è stato riferito che la circostanza che i corsi in oggetto siano finalizzati al mantenimento di competenze già acquisite e la mancanza di una specifica valutazione finale - richiesta al punto 11) della circolare della Direzione centrale per le risorse umane n. 333- A/9806.D.1/10564 del 18 novembre 2008 - inducono a ritenere che la frequenza degli stessi non possa costituire oggetto di trascrizione matricolare.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis